



CCNL

dell'Area della Dirigenza Sanitaria
per il triennio 2022-2024

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE RISPETTO AL CCNL_2019-2021

Documento elaborato dalla Commissione Contratto dell'Associazione a cura della Presidenza

- **Relazioni Sindacali** – sono avvenute varie innovazioni:
 - **Modifiche all'Art. 5 del CCNL 23.1.2024:** è stato inserito ex novo nell'articolo l'obbligo di Informazione Preventiva alle OO. SS. riguardante il piano triennale dei fabbisogni di personale;
 - **Modifiche all'Art.7 comma1 del CCNL 23.01.24:** è stata aggiunta come materia di Confronto Regionale il *"piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 238 della legge 30/12/2023 numero 213, destinata al personale di cui al presente CCNL"*; si tratta della quota di compartecipazione al finanziamento del SSR di cui fanno parte che i lavoratori frontalieri (p. es. con la Svizzera) sono tenuti a versare alla regione di residenza; tale quota è destinata, quale trattamento accessorio, al personale medico ed infermieristico di quelle regioni di confine a partire dal 2024;
- **Periodo di Prova (Modifiche dell'Art.16 comma 11)** – è stato meglio chiarito che i MIF (Medici in Formazione Specialistica) assunti con la L.145/2018 possono essere esonerati dal periodo di prova dopo aver conseguito la Specializzazione;
- **Ricostituzione del rapporto di lavoro (Modifiche all'Art. 18 del CCNL 23.1.2024 comma 1 e comma 2):**
 - Il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro, per proprio recesso o per motivi di salute, può richiedere entro 5 anni dalla data di cessazione la ricostituzione dello stesso in tutte le aziende in cui il dirigente abbia lavorato e non più solo nell'ultima, come era previsto nel CCNL23.01.24;
 - è stato perfezionato il riconoscimento dell'anzianità maturata (al momento della ricostituzione del rapporto di lavoro invece che alla cessazione);
- **Esperienza ai fini del riconoscimento dell'anzianità utile per il conferimento degli Incarichi (Modifiche all'Art. 22, comma 5 del CCNL 23.1.2024)** – è stata eliminata la limitazione all'anzianità di servizio nella medesima disciplina con la precisazione che tale modifica non si applica alle procedure di attribuzione rinnovo incarichi avviate prima dell'entrata in vigore del presente CCNL;
- **Misure a sostegno della fruizione delle ferie (Modifiche all'Art. 32 del CCNL 23.1.2024)** – sono avvenute varie innovazioni:
 - **Mobilità:** nel caso di mobilità le ferie maturate e non godute dal dipendente presso l'Azienda o Ente di provenienza vengono conservate e sono fruite presso la nuova Azienda o Ente;
 - **Pianificazione obbligatoria:** le Aziende devono concordare entro il primo quadrimestre il piano ferie estive e assicurarsi che i dirigenti fruiscano effettivamente del periodo di riposo; inoltre, le Aziende devono comunque attivarsi per l'effettivo godimento di tutte le ferie del dirigente;
 - **Smaltimento ferie per termine rapporto di lavoro:** è consentita la fruizione delle ferie, se compatibile con le esigenze organizzative, anche durante il periodo di preavviso.
- **Tutele legali in caso di aggressioni (Nuovo Articolo, in applicazione della Dichiarazione Congiunta n. 5 del CCNL 2019-2021 del 23.01.2024, ove era stato concordato: «Le parti esprimono il comune avviso sulla necessità che le aziende approntino tutte le misure necessarie, anche in tema di patrocinio e assistenza legale, per tutelare i dirigenti che hanno subito aggressioni.»)** – sono avvenute varie innovazioni:

- L'Azienda o Ente è tenuta a garantire la sicurezza del dirigente nel luogo di lavoro attuando tutte le iniziative più opportune per la tutela dello stesso;
- L'Azienda o ente nell'ipotesi di aggressione nei confronti del dirigente ad opera di terzi, assume ogni onere di tutela per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio - facendo assistere il dirigente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Il dirigente può individuare un legale o un consulente tecnico diversi, proponendoli all'azienda o ente, che decide in merito;
- L'Azienda o ente, nei casi previsti al comma 2, può costituirsi parte civile;
- Nell'ipotesi di aggressione l'Azienda o ente prevede per il dirigente un supporto psicologico ove richiesto dal dirigente;
- L'Azienda o Ente per l'applicazione del presente articolo può prevedere la copertura del rischio mediante specifica polizza assicurativa o altre analoghe misure.

Disapplicazioni conseguenti alle innovazioni e alle novellazioni contrattuali: diversi articoli del CCNL 23.1.2024 vengono espressamente disapplicati e sostituiti dalle nuove disposizioni, tra cui quelle su periodo di prova, ricostituzione del rapporto, lavoro straordinario, ferie, retribuzione di posizione.

SINTESI DEGLI AUMENTI STIPENDIALI STRUTTURALI, TUTTI APPOSTATI NELLE PARTI "FISSE" DELLE BUSTE PAGA, RISPETTO AL CCNL_2019-2021

- **RETRIBUZIONE TABELLARE (PER TUTTI I DIRIGENTI DELL'AREA CONTRATTUALE):** a decorrere dal 1° gennaio 2024, il nuovo stipendio tabellare annuo lordo passa da € 47.015,77 a € 50.005,77 con un **incremento pari a € 230,00 lordi mensili** per 13 mensilità, che riassorbe le anticipazioni economiche già erogate a titolo di IVC (Indennità di Vacanza Contrattuale) con la medesima decorrenza; l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari al 6,36%.
- Giusto per confrontare i precedenti incrementi dello Stipendio Tabellare avvenuti con i precedenti ultimi CCNL, val la pena ricordare che:
- il CCNL_2016-2018 lo aveva incrementato da € 43.310,90 annui lordi risalenti alla decorrenza 01 gennaio 2009 (per effetto del CCNL_ SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 del 06.05.2010) ad appena € 45.260,77 con decorrenza 01 gennaio 2018 (con un incremento lordo del 4,50% in 9 anni);
 - il CCNL_2019-2021 lo aveva portato ad € 47.015,77 con decorrenza 01 gennaio 2021 (con un incremento lordo del 4,50% in 3 anni).
- **INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ MEDICA (SOLO PER I DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI):** a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'ISM annua lorda passa, per tutti i Dirigenti dell'Area Contrattuale (salvo che per i Medici e i Veterinari Direttori di SC ex di II livello di vecchio ordinamento, vedi sotto), da € 9.162,22 a € 9.466,00 con un **incremento pari a € 23,36 lordi mensili** per 13 mensilità; l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari al 3,32%.
- Per i Medici e i Veterinari Direttori di SC ex di II livello di vecchio ordinamento, ai quali per l'ISM viene applicato un adeguamento diverso, che per parificarne gli incrementi stipendiali complessivi che li riguardano rispetto a quelli complessivamente spettanti ai Dirigenti di SC di nuovo ordinamento (titolari di Incarico di Direzione di UOC) congloba all'incremento dell'ISM anche quello, che loro non spetta, dell'Indennità di direzione di Struttura Complessa, l'ISM annua lorda passa da € 12.266,64 a € 12.898,64 a **valere per l'anno 2024 e a € 13.202,42 a valere dall'anno successivo**, con un **incremento a regime pari a € 71,98 lordi mensili** per 13 mensilità; l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari al 7,62%.
- **INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ SANITARIA (SOLO PER I DIRIGENTI SANITARI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE):** a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'ISM annua lorda passa (per tutti, inclusi i Direttori di SC) da € 1.381,49 a € 1.614,46 con un **incremento pari a € 17,92 lordi mensili** per 13 mensilità; l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari al 16,86%.
- **RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA (per tutti i Dirigenti dell'Area Contrattuale in Regime INTRAMOENIA):** a decorrere dal 1° gennaio 2024, tale voce stipendiale annua lorda passa:
- per i DIRIGENTI CON ANZIANITÀ INFERIORE A 5 ANNI [e quindi tutti con Incarico Professionale iniziale Tipo D (art. 22, comma 1, par. II, lett. d) del CCNL del 23.1.2024)], da € 1.620,00 a € 2.511,00 con un **incremento pari a € 68,53 lordi**

mensili per 13 mensilità; sempre a regime, l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari al 55%;

- per i DIRIGENTI CON ANZIANITÀ SUPERIORE A 5 ANNI:
 - con Incarico Professionale Tipo C di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (art. 22, comma 1, par. II, lett. c) del CCNL del 23.1.2024) da € 5.665,00 a € 6.798,00 con un **incremento pari a € 87,15 lordi mensili** per 13 mensilità; l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari al 20%;
 - con Incarico Professionale Tipo B di Alta Specializzazione (art. 22, comma 1, par. II, lett. b) del CCNL del 23.1.2024) da € 6.695,00 a € 8.034,00 con un **incremento pari a € 103,00 lordi mensili** per 13 mensilità; l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari al 20%;
 - con Incarico Tipo A2 di Altissima Professionalità (Articolazione interna di Struttura Complessa art. 22, comma 1, par. II, lett. a2) del CCNL del 23.1.2024) da € 11.330,00 a € 13.143,00 con un **incremento pari a € 139,46 lordi mensili** per 13 mensilità; l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari al 16%; identico incremento per i Dirigenti con Incarico di Direzione di Struttura Semplice quale Articolazione interna di Struttura Complessa (art. 22, comma 1, par. I, lett. c) del CCNL del 23.1.2024);
 - con Incarico Tipo A1 di Altissima Professionalità (Articolazione a Valenza Dipartimentale art. 22, comma 1, par. II, lett. a1) del CCNL del 23.1.2024) da € 12.875,00 a € 14.935,00 con un **incremento pari a € 158,46 lordi mensili** per 13 mensilità; l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari al 16%; identico incremento per i Dirigenti con Incarico di Direzione di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale (art. 22, comma 1, par. I, lett. b) del CCNL del 23.1.2024);
- per i DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA:
 - Veterinari e del Territorio da € 16.480,00 a € 19.117,00 con un **incremento pari a € 202,84 lordi mensili** per 13 mensilità; l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari al 16%;
 - di Area Medica, della Dirigenza Sanitaria e della Dirigenza delle Professioni Sanitarie da € 17.510,00 a € 20.312,00 con un **incremento pari a € 215,53 lordi mensili** per 13 mensilità; l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari al 16%;
 - di Area Chirurgica da € 18.540,00 a € 21.506,00 con un **incremento pari a € 228,15 lordi mensili** per 13 mensilità; l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari al 16%.

Giusto per confrontare i precedenti incrementi avvenuti sulla Parte Fissa delle diverse Retribuzioni di Posizione con il precedente ultimo CCNL_2019-2021 ad oggi ancora vigente, val la pena ricordare che esso le aveva incrementate tutte del solo 3%, tranne quelle "iniziali" di Tipo D (art. 22, comma 1, par. II, lett. d) del CCNL del 23.1.2024), che rispetto al CCNL_2016-2018 (con il quale erano state introdotte rispetto al precedente obsoleto CCNL_ SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 del 06.05.2010) erano aumentate dell'8% dato il loro esiguo importo di partenza.

- **RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA (per tutti i Dirigenti dell'Area Contrattuale in Regime EXTRAMOENIA):** a decorrere dal 1° gennaio 2024, la quota fissa annua lorda passa, per ciascun incarico, dal 55% al 65%, con i seguenti incrementi:
- per i DIRIGENTI CON ANZIANITÀ INFERIORE A 5 ANNI [e quindi tutti con Incarico Professionale iniziale Tipo D (art. 22, comma 1, par. II, lett. d) del CCNL del 23.1.2024)], da € 891,00 a € 1.632,15 con un **incremento pari a € 57,01 lordi mensili** per 13 mensilità l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari all'83,18%;
 - per i DIRIGENTI CON ANZIANITÀ SUPERIORE A 5 ANNI:
 - con Incarico Professionale Tipo C di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (art. 22, comma 1, par. II, lett. c) del CCNL del 23.1.2024) da € 3.115,75 a € 4.418,70 con un **incremento pari a € 100,23 lordi mensili** per 13 mensilità; l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari al 41,82%;
 - con Incarico Professionale Tipo B di Alta Specializzazione (art. 22, comma 1, par. II, lett. b) del CCNL del 23.1.2024) da € 3.682,25 a € 5.222,10 con un **incremento pari a € 118,45 lordi mensili** per 13 mensilità; l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari al 41,82%;
 - con Incarico Tipo A2 di Altissima Professionalità (Articolazione interna di Struttura Complessa art. 22, comma 1, par. II, lett. a2) del CCNL del 23.1.2024) da € 6.231,50 a € 8.542,95 con un **incremento pari a € 177,80 lordi mensili** per 13 mensilità; l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari al 37,09%; identico incremento per i Dirigenti con Incarico di Direzione di Struttura Semplice quale Articolazione interna di Struttura Complessa (art. 22, comma 1, par. I, lett. c) del CCNL del 23.1.2024);
 - con Incarico Tipo A1 di Altissima Professionalità (Articolazione a Valenza Dipartimentale art. 22, comma 1, par. II, lett. a1) del CCNL del 23.1.2024) da € 7.081,25 a € 9.707,75 con un **incremento pari a € 202,04 lordi mensili** per 13 mensilità; l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari al 37,09%; identico incremento per i Dirigenti con Incarico di Direzione di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale (art. 22, comma 1, par. I, lett. b) del CCNL del 23.1.2024);
 - per i DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA:
 - Veterinari e del Territorio da € 9.064,00 a € 12.426,05 con un **incremento pari a € 258,62 lordi mensili** per 13 mensilità; l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari al 37,09%;
 - di Area Medica, della Dirigenza Sanitaria e della Dirigenza delle Professioni Sanitarie da € 9.630,50 a € 13.202,80 con un **incremento pari a € 274,79 lordi mensili** per 13 mensilità; l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari al 37,09%;
 - di Area Chirurgica da € 10.197,00 a € 13.978,90 con un **incremento pari a € 290,92 lordi mensili** per 13 mensilità; l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari al 37,09%.

- **CLAUSOLA DI GARANZIA:** i valori annui complessivi lordi corrispondenti a ciascun Incarico eventualmente non conferito a seguito di inerzia aziendale sono stati adeguati al rialzo in ragione degli incrementi della Posizione Fissa, passando:
 - per i Dirigenti con anzianità uguale o superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni da € 5.665,00 a € 6.798,00;
 - per i Dirigenti con anzianità uguale o superiore a 15 anni e inferiore a 20 anni da € 6.600,00 a € 7.600,00;
 - per i Dirigenti con anzianità uguale o superiore a 20 anni da € 7.900,00 a € 9.100,00.
- **INDENNITÀ PER INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA:** a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'IdDSC annua lorda passa da € 10.525,00 a € 11.157,00 con un incremento pari a € 48,62 lordi mensili per 13 mensilità; l'incremento lordo in termini percentuali di questa singola voce è pari al 6%.

NOTA GENERALE sulla RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA (per tutti i Dirigenti dell'Area Contrattuale in Regime INTRAMOENIA ED EXTRAMOENIA): A tal proposito, la diversa percentuale di aumento tra i vari Incarichi (55% per gli Incarichi Iniziali, 20% per quelli di Tipo C e B, 16% per tutti gli altri Incarichi) è frutto di una precisa proposta avanzata dall'AAROI-EMAC, come punto d'arrivo di numerose diverse ipotesi precedenti giunte a discussione sul tavolo, poiché ritenevamo che i valori assoluti risultanti da tali rispettivi diversi incrementi percentuali fossero i più congrui, e alla fine questa nostra proposta ha incontrato il favore di quasi tutte le OO. SS. poi firmatarie (e in linea di principio anche di entrambe quelle non firmatarie) fino a costituire un punto fermo dell'accordo con la ControParte Negoziabile.

NOTA PARTICOLARE sulla RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA (per tutti i Dirigenti dell'Area Contrattuale in Regime EXTRAMOENIA): A tal proposito, val la pena sottolineare che l'AAROI-EMAC ha attivamente collaborato per riequilibrare nella PreIntesa CCNL 2022-2024, come sopra spiegato, rispetto ai Dirigenti IntraMoenisti, la retribuzione della Posizione Fissa dei Dirigenti ExtraMoenisti, portandola per tutti costoro dal 55% al 65%:

- sia in considerazione del fatto che il precedente aumento extra-contrattuale della Indennità di Esclusività, pari al 27% e che ovviamente non spettò ai Dirigenti ExtraMoenisti, avvenuto con la Manovra 2021 e poi recepito contrattualmente nel CCNL 2019-2021 del 23.01.2024, non aveva potuto in tale contesto contrattuale trovare il modo di esser controbilanciato per i Dirigenti ExtraMoenisti;
- sia in considerazione del fatto che la decurtazione del 45% della Indennità di Posizione era stata introdotta nel CCNL 2016-2018 del 19.12.2019, quando non era prevedibile (come invece poi molto apprezzabilmente accadde) l'aumento del 27% suddetto;
- sia in considerazione del fatto che il corrispondente decremento della Posizione Fissa per i Dirigenti IntraMoenisti (dato che il Fondo cui tutti gli Incarichi attingono per essere remunerati è sempre il Fondo di cui all'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) del CCNL 23.01.2024 è davvero marginale (secondo le nostre stime circa € 6,20 lordi mensili), a fronte di un riequilibrio che a nostro parere era giusto e doveroso.

Qualche altra OO. SS. pretendeva (e non ha ancora smesso di protestare per non esser riuscita ad ottener successo) di tendere all'azzeramento di questa differenza tra Dirigenti

IntraMoenisti e Dirigenti ExtraMoenisti, ma l'AAROI-EMAC si è decisamente opposta, accettando invece un più contenuto e ragionevole compromesso (il passaggio dal 55% al 65%), anche perché, come la nostra Sigla ha ben spiegato in più fasi della trattativa, e come alla fine è evidente dagli aumenti poi siglati con la firma della PreIntesa:

- in generale per tutti i Dirigenti dell'Area, essendo molto diverso il valore assoluto dei diversi Incarichi, l'aumento percentuale del loro valore avrebbe comportato differenze di incremento talmente consistenti a favore dei Dirigenti ExtraMoenisti rispetto ai Dirigenti IntraMoenisti da essere inaccettabile;
- più in particolare per i Colleghi Medici che l'AAROI-EMAC rappresenta, gli ExtraMoenisti afferenti alla nostra Associazione avrebbero complessivamente beneficiato in misura molto minore di un riequilibrio troppo sbilanciato rispetto a tutti gli altri Dirigenti ExtraMoenisti dell'Area, poiché la percentuale di ExtraMoenisti di interesse AAROI-EMAC è di gran lunga inferiore per coloro i quali hanno una Posizione alta (p. es. non vi sono nostri DirUOC che scelgono l'ExtraMoenia, mentre tale scelta cresce con gli Incarichi di minor livello economico, attestandosi in prevalenza su quelli medio-bassi).

È chiaro che il CCNL non può intervenire su un aspetto particolare che investe la scelta tra Intra- ed Extra-Moenia: le fortissime limitazioni previste ex lege, per gli IntraMoenisti, sulle attività lavorative che da costoro possono esser svolte p. es. "occasionalmente" nel rispetto delle norme vigenti. Qualora riuscissimo ad agire per "allentare" alcuni vincoli cui gli IntraMoenisti sono sottoposti, allora di buon grado ci predisporremo a voler ridurre ulteriormente il gap stipendiale che caratterizza la scelta extra-moenia rispetto a quella intra-moenia, che per il triennio contrattuale 2022-2024 è stato comunque ridotto di non poco, come sopra spiegato. Di ridurlo ulteriormente – obiettivo che in tal caso ci vedrà favorevoli – saremo disponibili a parlarne, se in tal direzione più permissiva per gli IntraMoenisti andassero in futuro le normative di legge al riguardo, nelle trattative per il prossimo CCNL 2025-2027.

NOTA PARTICOLARE sulla INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ: come è noto, essa spetta a tutti i Dirigenti dell'Area tranne che ai Dirigenti delle Professioni Sanitarie, che alcune OO. SS. reclamano. Questa voce retributiva non grava direttamente sugli stanziamenti per gli incrementi contrattuali del Pubblico Impiego del SSN, e quindi questa nota non è direttamente collegata al CCNL, tuttavia ha qualche attinenza che è intuitiva. Noi siamo perplessi sull'eventuale futuro riconoscimento di tale Indennità ai Dirigenti delle Professioni Sanitarie, per il semplice motivo che un Dirigente Medico o Veterinario (e in buona misura anche un Dirigente Sanitario non medico) che sceglie l'IntraMoenia rinuncia allo svolgimento di attività lavorative che potrebbe agevolmente svolgere qualora facesse la scelta extra-moenia (e con buon ritorno economico, come di fatto avviene), mentre è difficile ipotizzare una descrizione di quali sarebbero le attività lavorative professionali di tipo autonomo, analoghe a quelle che esercita nel SSN, che un Dirigente delle Professioni Sanitarie rinuncia a svolgere in quanto Pubblico Dipendente, diversamente da quelle che (legittimamente) può ambire di poter esercitare un Sanitario appartenente al Comparto non dirigenziale del SSN. In ogni caso il riconoscimento dell'Indennità di Esclusività ai Dirigenti delle Professioni Sanitarie, così come al momento è inserita nell'attuale panorama normativo che la riguarda, non può essere una nostra battaglia.

NOTA GENERALE SUGLI APPOSTAMENTI DEGLI INCREMENTI CONTRATTUALI 2022-2024 IN MASSIMA PARTE AVVENUTA SULLE VOCI FISSE:

Tutto questo è l'ottimo risultato di appostamenti nelle "voci stipendiali fisse" che per noi avevano l'obiettivo ideale di portare l'appostamento stipendiale complessivo risultante dalla sommatoria degli incrementi delle voci fisse quanto più possibile vicino al 90% per tutti i Dirigenti dell'Area. Quest'operazione poteva contare esattamente su € 5.810,59 pro capite e che effettivamente si è infine attestato all'87% circa (precisamente il 58,84% sull'incremento dello Stipendio Tabellare di ciascun Dirigente dell'Area e il restante 28,00% circa sugli incrementi differenziati della Retribuzione di Posizione Fissa), in modo tale, una volta appostate le risorse obbligatoriamente destinate allo Stipendio Tabellare e all'ISM/ISS, da garantire, sempre per tutti i Dirigenti dell'Area:

- che i restanti aumenti stipendiali fissi, correlati agli Incarichi, fossero il più possibile uniformi e costanti per tutti, secondo criteri di ragionevole proporzionalità in relazione all'incarico conferito, anche rispetto alla progressione di carriera di cui esso è l'espressione economica;
- che per quanto concerne le retribuzioni di Posizione Parte Variabile, correlate alle disponibilità residue del Fondo di cui all'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) del CCNL 23.01.2024 in relazione ai suoi incrementi per il Triennio 2022-2024, restasse alle Aziende una disponibilità economica sufficiente a mantenerle tendenzialmente almeno uguali a quelle in essere, con una discreta disponibilità per aumentarle ulteriormente in sede decentrata;
- che gli incrementi contrattuali destinati alla Retribuzione di Risultato fossero ridotti al minimo inevitabile, anche al fine di evitare il rischio di incrementare l'eventuale impegno orario correlato all'art. 27 comma 3 del vigente CCNL 2019-2021. Per maggior garanzia, comunque, nell'articolato contrattuale inerente i Fondi è stato sancito che **"Gli incrementi del comma 3 non sono computati, per il biennio 2025-2026, nella retribuzione di risultato annuale di cui all'art. 27, comma 3 del CCNL 23.1.2024, utilizzata ai fini del calcolo dell'eventuale ulteriore impegno orario dei dirigenti ivi disciplinato."**

Inoltre, giusto per dar un'idea dell'entità dei ricollocamenti operati sugli incrementi stabili annuali pro-capite dei 3 Fondi, dei quali il Fondo di cui all'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) del CCNL 23.01.2024 è l'unico dal quale in soldoni si alimentano le voci fisse diverse dallo stipendio tabellare (quindi principalmente l'ISM/ISS, la Posizione Parte Fissa, l'Indennità di Direzione di Struttura Complessa, ma anche altre voci minori della Busta Paga), oltre ad esser il medesimo da cui si attinge per la remunerazione della Posizione Parte Variabile, mentre il Fondo di cui all'art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro) e all'art. 74 (Fondo per la retribuzione di risultato) sono destinati a remunerare le note voci variabili, quello che segue è il riassetto cui l'AAROI-EMAC ha collaborato con forza, tra la 1^a proposta giunta dall'ARAN (cui era seguito immediatamente un secco nostro comunicato di chiusura) e l'appostamento effettivo degli incrementi infine, dopo lunga trattativa, rispettivamente allocati nei 3 Fondi suddetti con la firma della PreIntesa CCNL 2022-2024:

	1^ Proposta ARAN	PreIntesa	Spostamento
	Incremento pro-capite		
Fondo per la retribuzione degli incarichi	1.038,70	1.597,70	+ 53,817%
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro	533,00	344,50	- 35,366%
Fondo per la retribuzione di risultato	481,00	130,00	- 72,972%

Senza entrare in aspetti di dettaglio troppo tecnici, è evidente il poderoso svuotamento operato sui 2 Fondi per le remunerazioni variabili (in particolare sul Fondo per la retribuzione di risultato, pur avendo dovuto limitare la riduzione degli incrementi sul Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro per ovvii motivi di capienza per il pagamento degli istituti ascrivibili al disagio come p. es. le pronte disponibilità) a favore del Fondo per la retribuzione degli incarichi. Senza questo paziente e fermamente sostenuto lavoro di riallocazione, non si sarebbe potuto ottenere l'appostamento complessivo degli incrementi contrattuali 2022-2024 in misura pari a circa l'87% sulle voci stipendiali fisse.

NOTA GENERALE SUGLI AUMENTI DELL'ISM/ISS: A concorrere all'obiettivo di un appostamento di circa l'87% nelle "voci stipendiali fisse", così come è stato raggiunto, ha contribuito la Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), che aveva stanziato, con decorrenza 31/12/2024, rispettivamente 50 milioni di euro per i Dirigenti Medici e Veterinari, e 5,5 milioni di euro per i Dirigenti Sanitari non medici, come risorse extra-contrattuali da appostare nelle rispettive voci di "Specificità Medica" (ISM) e di "Specificità Sanitaria" (ISS), così come è avvenuto per quanto concerne i rispettivi diversi incrementi appostati nel CCNL 2022-2024 di cui è stata appena firmata la PreIntesa.

Da tener presente, a proposito di tale voce stipendiale (ISM/ISS), stando ai nostri computi:

- che la Legge di Bilancio 2025 aveva già previsto, per i soli Dirigenti Medici e Veterinari, ulteriori 277 milioni di euro da destinare all'ISM a decorrere dal 01 gennaio 2026 (327 milioni compresi i 50 milioni stanziati per il 2025), che dovranno incrementare la sola ISM di circa altri ulteriori € 1.682,98 annui lordi (circa 129,46 mensili);
- che pur se non è materia direttamente correlata al CCNL 2022-2024, poiché esso non ha potuto ovviamente tenerne conto, la Manovra (Legge di Bilancio 2026) attualmente in discussione parlamentare – per ora in bozza – prevede per l'ISM dei Dirigenti Medici e Veterinari un ulteriore incremento extra-contrattuale pari ad altri 85 milioni di euro (412 milioni compresi i 50 milioni stanziati per il 2025), e per l'ISS dei Dirigenti Sanitari non medici un incremento extra-contrattuale pari a 8 milioni di euro (13,5 milioni compresi i 5,5 milioni stanziati per il 2025).

NOTA PARTICOLARE SUGLI AUMENTI DIFFERENZIATI DELL'ISM/ISS: La sommatoria di questi separati incrementi extra-contrattuali, ovviamente non ancora appostati nella PreIntesa del CCNL 2022-2024, se nulla cambierà in peggio nell'emanazione della Manovra attesa per dicembre 2025 p. v., dovrebbe innalzare rispettivamente, a decorrere dal 01 gennaio 2026 ma con successiva remunerazione in busta paga compresi gli arretrati spettanti da tale decorrenza:

- l'ISM dei Dirigenti Medici e Veterinari di ulteriori € 169,19 mensili lordi;
- l'ISS dei Dirigenti Sanitari non medici di ulteriori € 43,99 mensili lordi.

A questo proposito, data la lamentazione dei Dirigenti Sanitari non medici per la "iniquità" (a dire delle OO. SS. che li rappresentano) costituita sia dall'inferiore incremento dell'ISS rispetto a quello dell'ISM avvenuto per il 2025, sia dalle inferiori prospettive di ulteriore aumento dell'ISS rispetto all'ISM con decorrenza 01 gennaio 2026 che complessivamente si prefigurano in base al combinato disposto della Manovra 2025 e della Manovra 2026, va ricordato quanto segue:

- che fino al CCNL 2019-2021 l'ISS non esisteva proprio, dato che fu creata all'epoca della firma del CCNL suddetto attraverso una sorta di "contributo di solidarietà" attingendo alle risorse contrattuali dei Dirigenti Medici e Veterinari, con il benessere di tutte le OO.SS. anche esclusivamente mediche all'epoca firmatarie del medesimo, compresa l'AAROI-EMAC, che accettò sia il trascurabile impatto negativo che da allora comunque si trascina sulle buste paga dei Colleghi che essa rappresenta, sia la condivisibilità del principio che tale Indennità vedesse la luce con importi commisurati ai vari profili professionali a favore dei quali iniziò ad essere erogata;
- che a nulla vale recriminare il fatto che "siamo tutti Dirigenti della stessa Area e quindi dobbiamo avere la medesima Indennità", anche poiché allorquando la Dirigenza Sanitaria non medica faceva parte di un'altra Area Contrattuale (l'Area III SPTA) vi erano non trascurabili differenze stipendiali tra i variegati profili professionali quell'Area senza che a nessuno questo sembrasse anomalo;
- che la specificità sanitaria non medica, per l'AAROI-EMAC, per ragioni intuitive, merita certamente un suo incremento, ma non può rivendicare un valore pari a quella medica, perlomeno non certo ad ulteriore carico sulle risorse economiche riservate ai Medici e ai Veterinari (come per parte nostra concesso con il CCNL 2019-2021), e comunque non al prezzo di non firmare un CCNL solo o principalmente poiché l'ISS non viene incrementata con risorse che a questo punto è ormai chiaro a tutti che non possono che essere stanziare da una Legge di Bilancio.

- ❖ GLI EFFETTI SUI NUOVI STIPENDI (SOLO SULLE VOCI FISSE, ESCLUSA L'INDENNITA' DI ESCLUSIVITÀ, CHE RESTA INVARIATA, COSÌ COME EVIDENZIATA IN GRIGIO NELLA TABELLA 2)
- ❖ TUTTE LE VOCI SONO ESPRESSE IN VALORI LORDI MENSILI (PER 13 MENSILITÀ)
- ❖ ULTERIORI DETTAGLI SONO INDICATI NELLE TABELLE (P. ES. I DIVERSI VALORI DELLA NUOVA POSIZIONE PARTE FISSA PER GLI INTRA- E PER GLI EXTRA-MOENISTI)

Tabella 1

INCARICHI					ARRETRATI DEC. 01.01.2024 spettanti fino al 31/12/2025					ARRETRATI DEC. 01.01.2025 spettanti fino al 31/12/2025					ARRETRATI DEC. 01.01.2025 spettanti fino al 31/12/2025
ESEMPI	Tabellare CCNL 2019- 2021	Tabellare CCNL 2022- 2024	INC. %	INC. ASS.		ISM CCNL 2019- 2021	ISM CCNL 2022- 2024	INC. %	INC. ASS.		ISS CCNL 2019- 2021	ISS CCNL 2022- 2024	INC. %	INC. ASS.	
DIR. <5 AA inc. d	47.015,77	50.005,77	6,36	2.990,00	2.494,44	9.162,22	9.466,00	3,32	303,78	303,78	1.381,49	1.614,46	16,86	232,97	232,97
DIR. >5 AA inc. c	47.015,77	50.005,77	6,36	2.990,00	2.494,44	9.162,22	9.466,00	3,32	303,78	303,78	1.381,49	1.614,46	16,86	232,97	232,97
DIR. >5 AA inc. b	47.015,77	50.005,77	6,36	2.990,00	2.494,44	9.162,22	9.466,00	3,32	303,78	303,78	1.381,49	1.614,46	16,86	232,97	232,97
DIR. >5 AA inc. a2	47.015,77	50.005,77	6,36	2.990,00	2.494,44	9.162,22	9.466,00	3,32	303,78	303,78	1.381,49	1.614,46	16,86	232,97	232,97
DIR. >5 AA inc. a1	47.015,77	50.005,77	6,36	2.990,00	2.494,44	9.162,22	9.466,00	3,32	303,78	303,78	1.381,49	1.614,46	16,86	232,97	232,97
DIR. >5 AA inc. ssc	47.015,77	50.005,77	6,36	2.990,00	2.494,44	9.162,22	9.466,00	3,32	303,78	303,78	1.381,49	1.614,46	16,86	232,97	232,97
DIR. >5 AA inc. ssd	47.015,77	50.005,77	6,36	2.990,00	2.494,44	9.162,22	9.466,00	3,32	303,78	303,78	1.381,49	1.614,46	16,86	232,97	232,97
DIR.UOC inc. vet./terr.	47.015,77	50.005,77	6,36	2.990,00	2.494,44	9.162,22	9.466,00	3,32	303,78	303,78	1.381,49	1.614,46	16,86	232,97	232,97
DIR.UOC inc. med/san/p.san	47.015,77	50.005,77	6,36	2.990,00	2.494,44	9.162,22	9.466,00	3,32	303,78	303,78	1.381,49	1.614,46	16,86	232,97	232,97
DIR.UOC inc. chir.	47.015,77	50.005,77	6,36	2.990,00	2.494,44	9.162,22	9.466,00	3,32	303,78	303,78	1.381,49	1.614,46	16,86	232,97	232,97

Tabella 2

INCARICHI						ARRETRATI DEC. 01.01.2024 spettanti fino al 31/12/2025				ARRETRATI DEC. 01.01.2024 spettanti fino al 31/12/2025	IND. ESCLUSIVITÀ (INVARIATA DOPO L'ULTIMO AUMENTO 27% DAL 2021) ESEMPI INDICATIVI		
ESEMPI	POS. FISSA CCNL 2019- 2021 INTRAM.	POS. FISSA CCNL 2019- 2021 EXTRAM.	P. FISSA +55/20/16 CCNL 2022-2024 INTRAMOENIA	INCR. %	INCR. ASS. €		P. FISSA +55/20/16 CCNL 2022-2024 EXTRAMOENIA	INCR. %	INCR. ASS. €		ANZIAN.	DIR. MEDICI	DIR. SANITARI
DIR. <5 AA inc. d	1.620,00	891,00	2.511,00	55,00	891,00	1.782,00	1.632,15	83,18	741,15	1.482,30	<5AA	3.199,37	2.169,22
DIR. >5 AA inc. c	5.665,00	3.115,75	6.798,00	20,00	1.133,00	2.266,00	4.418,70	41,82	1.302,95	2.605,90	>5AA	12.913,35	7.346,16
DIR. >5 AA inc. b	6.695,00	3.682,25	8.034,00	20,00	1.339,00	2.678,00	5.222,10	41,82	1.539,85	3.079,70	>15AA	17.599,13	17.095,93
DIR. >5 AA inc. a2	11.330,00	6.231,50	13.143,00	16,00	1.813,00	3.626,00	8.542,95	37,09	2.311,45	4.622,90	>15AA	17.599,13	17.095,93
DIR. >5 AA inc. a1	12.875,00	7.081,25	14.935,00	16,00	2.060,00	4.120,00	9.707,75	37,09	2.626,50	5.253,00	>15AA	17.599,13	17.095,93
DIR. >5 AA inc. ssc	11.330,00	6.231,50	13.143,00	16,00	1.813,00	3.626,00	8.542,95	37,09	2.311,45	4.622,90	>15AA	17.599,13	17.095,93
DIR. >5 AA inc. ssd	12.875,00	7.081,25	14.935,00	16,00	2.060,00	4.120,00	9.707,75	37,09	2.626,50	5.253,00	>15AA	17.599,13	17.095,93
DIR.UOC inc. vet./terr.	16.480,00	9.064,00	19.117,00	16,00	2.637,00	5.274,00	12.426,05	37,09	3.362,05	6.724,10	>15AA	23.461,08	23.461,08
DIR.UOC inc. med/san/p.san	17.510,00	9.630,50	20.312,00	16,00	2.802,00	5.604,00	13.202,80	37,09	3.572,30	7.144,60	>15AA	23.461,08	23.461,08
DIR.UOC inc. chir.	18.540,00	10.197,00	21.506,00	16,00	2.966,00	5.932,00	13.978,90	37,09	3.781,90	7.563,80	>15AA	23.461,08	23.461,08

CLAUSOLA DI GARANZIA (INTERVIENE IN CASO DI INERZIA AZIENDALE NEL CONFERIMENTO INCARICO)

INCREMENTO MENSILE LORDO POS. FISSA		ARRETRATI LORDI 01/01/2024-31/12/2025	
ANZIANITÀ > 5 ANNI	87,15 €	2.266,00 €	
ANZIANITÀ > 15 ANNI - < 20 ANNI	76,92 €	2.000,00 €	
ANZIANITÀ > 20 ANNI	92,30 €	2.400,00 €	

Roma, 21 Novembre 2025

Tabella 3

INCARICHI					ARRETRATI DEC. 01.01.2024 spettanti fino al 31/12/2025	INTRAMOENISTI TOTALE LORDO A REGIME SOLE VOCI FISSE CCNL 2022-2024		EXTRAMOENISTI TOTALE LORDO A REGIME SOLE VOCI FISSE CCNL 2022-2024		INCR. ANNUI LORDI TOTALI (COMPRESA IVC) INTRAMOENISTI		INCR. ANNUI LORDI TOTALI (COMPRESA IVC) EXTRAMOENISTI	
						NUOVO FISSO MEDICI (senza I.ESCL)	NUOVO FISSO SANITARI (senza I.ESCL)	NUOVO FISSO MEDICI (senza I.ESCL)	NUOVO FISSO SANITARI (senza I.ESCL)	MEDICI	SANITARI	MEDICI	SANITARI
ESEMPI	I.D.UOC CCNL 2019- 2021	I.D.UOC CCNL 2022- 2024	INC. %	INC. ASS.									
DIR. <5 AA inc. d						61.982,77	54.131,23	61.103,92	53.252,38	4.184,78	4.113,97	4.034,93	3.964,12
DIR. >5 AA inc. c						66.269,77	58.418,23	63.890,47	56.038,93	4.426,78	4.355,97	4.596,73	4.525,92
DIR. >5 AA inc. b						67.505,77	59.654,23	64.693,87	56.842,33	4.632,78	4.561,97	4.833,63	4.762,82
DIR. >5 AA inc. a2						72.614,77	64.763,23	68.014,72	60.163,18	5.106,78	5.035,97	5.605,23	5.534,42
DIR. >5 AA inc. a1						74.406,77	66.555,23	69.179,52	61.327,98	5.353,78	5.282,97	5.920,28	5.849,47
DIR. >5 AA inc. ssc						72.614,77	64.763,23	68.014,72	60.163,18	5.106,78	5.035,97	5.605,23	5.534,42
DIR. >5 AA inc. ssd						74.406,77	66.555,23	69.179,52	61.327,98	5.353,78	5.282,97	5.920,28	5.849,47
DIR.UOC inc. vet./terr.	10.525,00	11.157,00	6,00	632,00	1.264,00	89.745,77	81.894,23	71.897,82	64.046,28	5.930,78	5.859,97	6.655,83	6.585,02
DIR.UOC inc. med/san/p.san	10.525,00	11.157,00	6,00	632,00	1.264,00	90.940,77	83.089,23	72.674,57	64.823,03	6.095,78	6.024,97	6.866,08	6.795,27
DIR.UOC inc. chir.	10.525,00	11.157,00	6,00	632,00	1.264,00	92.134,77	84.283,23	73.450,67	65.599,13	6.259,78	6.188,97	7.075,68	7.004,87

❖ Nota Bene: i valori economici delle prime 2 colonne della Tabella 3 sopra stante (TOTALE LORDO A REGIME) non considerano gli importi dei vari livelli di Indennità di Esclusività corrispondenti alle diverse anzianità di servizio utili per questa specifica voce stipendiale.

Tabella 4

INCARICHI	IPC 134,06 alla 139,22 (VERIFICARE)	INCREMENTI MENSILI LORDI TOTALI INTRAMOENISTI				INCREMENTI MENSILI LORDI TOTALI EXTRAMOENISTI			
ESEMPI	MEDICI & SANITARI	MEDICI	M. -IVC	SANITARI	S. -IVC	MEDICI	M. -IVC	SANITARI	S. -IVC
DIR. <5 AA inc. d	134,06	321,91	187,85	316,46	182,40	310,38	176,32	304,93	170,87
DIR. >5 AA inc. c	134,06	340,52	206,46	335,07	201,01	353,59	219,53	348,15	214,09
DIR. >5 AA inc. b	134,06	356,37	222,31	350,92	216,86	371,82	237,76	366,37	232,31
DIR. >5 AA inc. a2	134,06	392,83	258,77	387,38	253,32	431,17	297,11	425,72	291,66
DIR. >5 AA inc. a1	134,06	411,83	277,77	406,38	272,32	455,41	321,35	449,96	315,90
DIR. >5 AA inc. ssc	134,06	392,83	258,77	387,38	253,32	431,17	297,11	425,72	291,66
DIR. >5 AA inc. ssd	134,06	411,83	277,77	406,38	272,32	455,41	321,35	449,96	315,90
DIR.UOC inc. vet./terr.	134,06	456,21	322,15	450,77	316,71	511,99	377,93	506,54	372,48
DIR.UOC inc. med/san/p.san	134,06	468,91	334,85	463,46	329,40	528,16	394,10	522,71	388,65
DIR.UOC inc. chir.	134,06	481,52	347,46	476,07	342,01	544,28	410,22	538,84	404,78

SPIEGAZIONI SUGLI INCREMENTI MENSILI E SUGLI ARRETRATI

DI CUI ALLE TABELLE PRECEDENTI

STIPENDIO TABELLARE

L'incremento mensile lordo a decorrere dal 01/01/2024 sarà pari a 230,00 € (per 13 mensilità).

Dal momento della corresponsione in busta paga dell'incremento cesserà di essere corrisposta l'IVC (Indennità di Vacanza Contrattuale, che è un'anticipazione degli incrementi dello S. Tabellare corrisposta in modo incrementale a decorrere dalla scadenza del periodo contrattuale) la quale è arrivata ad essere per il 2024 e per il 2025 pari in alcune Regioni a 134,06 € mensili lordi, in altre a 139,24 € mensili lordi, per effetto di una diversa corresponsione di altri anticipi. Perciò:

- l'incremento effettivo del nuovo Stipendio Tabellare in busta paga sarà rispettivamente:
 - pari a 230,00 – 134,06 in alcune Regioni, quindi di 95,94 € (con arretrati 01/01/2024-31/12/2025 pari a 2.494,44 €)
 - pari a 230,00 – 139,24 in altre Regioni, quindi di 90,76 € (con arretrati 01/01/2024-31/12/2025 pari a 2.366,00 €).

INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ

L'incremento mensile lordo a decorrere dal 01/01/2025 sarà pari (per 13 mensilità) a:

- 23,36 € per i Dirigenti Medici e Veterinari (con arretrati 01/01/2025-31/12/2025 pari a 303,78 €)
- 17,92 € per i Dirigenti Sanitari non medici e i Dirigenti delle Professioni Sanitarie (con arretrati 01/01/2025-31/12/2025 pari a 232,97 €)
- 71,98 € per i Medici e i Veterinari di ex II Livello (con arretrati 01/01/2025-31/12/2025 pari a 936,78 €)

RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI (PARTE FISSA)

Gli incrementi annui lordi, nonché i nuovi importi lordi corrispondenti rispettivamente ai diversi livelli in cui sono classificati gli Incarichi (Parte Fissa) sono riportati, con i rispettivi arretrati (sempre lordi), nella Tabella 2 alla pagina precedente. Per ottenerne il valore mensile (sempre lordo) secondo la propria Posizione basta dividere il valore di riferimento annuo per 13 (cioè per le mensilità di pagamento).

NOTA SPECIFICA SUGLI ARRETRATI SPETTANTI

Tutti gli Arretrati sono computati prendendo come data di decorrenza quella specifica per ciascuna voce (rispettivamente il 01/01/2024 per gli incrementi dello Stipendio Tabellare e della Posizione Parte Fissa, e il 01/01/2025 per i distinti e separati incrementi della Indennità di Specificità Medico-Veterinaria (ISM) e della Indennità di Specificità Sanitaria (ISS), e come data ipotetica di termine del periodo di Vacanza Contrattuale (solo per esempio) il 31/12/2025.

Identico computo è stato considerato per quanto riguarda la detrazione della Voce Stipendiale denominata Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) che viene riassorbita negli incrementi dello Stipendio Tabellare, attualmente pari a 134,06 € mensili lordi (in alcune Regioni pari a 139,24 € mensili lordi).

Qualora – come ovviamente prevedibile – la remunerazione in Busta paga delle nuove Voci Stipendiali conseguenti all'entrata in vigore del Nuovo CCNL 2022-2024 avvenga successivamente al 01/01/2026, i conteggi degli Arretrati contempleranno anche i corrispondenti ratei mensili che andranno ad aggiungersi alle 26 mensilità come sopra considerate per gli arretrati corrispondenti agli incrementi dello Stipendio Tabellare e della Posizione Parte Fissa, e alle 13 mensilità come sopra considerate per gli arretrati corrispondenti agli incrementi della Indennità di Specificità Medico-Veterinaria (ISM) e della Indennità di Specificità Sanitaria (ISS).

In tal caso, basterà moltiplicare ciascun rateo mensile di arretrato corrispondente a ciascuna delle suddette 3 Voci Stipendiali Fisse per i mesi di gap temporale oltre il 31/12/2025 di rispettiva loro entrata a regime, con i nuovi valori, nella busta paga, avendo cura di incorporare dall'Arretrato di cui all'incremento dello Stipendio Tabellare la relativa IVC già percepita.

NOTA SPECIFICA SULL'IVC 2025

La corresponsione dell'IVC attualmente in essere (36,17 €) continuerà ovviamente ad essere erogata.